Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 3 novembre 2020

Diritto e procedimento di famiglia

Moglie straniera perde la cittadinanza italiana perché il matrimonio era nullo
di **Giuseppina Vassallo**

Diritto e reati societari

Srl: l'organo di controllo resta in carica anche dopo il Decreto Rilancio
di **Antonio Morello**

Procedimenti di cognizione e ADR

La notifica con modalità telematica si perfeziona per il notificante se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 23.59.59
di **Lucia Di Paolantonio**

Esecuzione forzata

Le Sezioni Unite: incombe sul creditore opposto l'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ulteriori riflessioni
di **Angela Martire**

Obbligazioni e contratti

Contratto atipico: interpretazione e disciplina applicabile
di **Paolo Cagliari**

Proprietà e diritti reali

Decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione: equivale a rogito notarile e ha efficacia erga omnes
di **Saverio Luppino**

Diritto successorio e donazioni

Il testamento irreperibile e la presunzione di revoca
di **Corrado De Rosa**

Diritto e reati societari

L'unanimità del consenso dei soci è prevista solo in caso di scissione asimmetrica e non è soggetta ad interpretazione estensiva o analogica
di **Virginie Lopes**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Moratoria ultrannuale: una soluzione possibile per il sovraindebitato
di **Marta Bellini**

Diritto Bancario

Interessi usurari: Sezioni Unite n. 24675/2017 VS Sezioni Unite n. 19597/2020?
di **Fabio Fiorucci**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Che faccia ha uno studio sostenibile?
di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Diritto e procedimento di famiglia

Moglie straniera perde la cittadinanza italiana perché il matrimonio era nullo

di **Giuseppina Vassallo**

Il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio da parte di una cittadina straniera, può essere annullato anche se il provvedimento che dichiara la nullità del vincolo matrimoniale sia successivo all'emissione del provvedimento.

La pubblica amministrazione agisce in autotutela d'ufficio, una volta constatata, anche successivamente, la mancanza dei requisiti originari per l'emissione del provvedimento.

Acquisto e perdita della cittadinanza italiana– nullità del matrimonio – L. n. 91/1992 art. 5, art. 8 – art. 129 c.c. – L. n. 241/1990 art. 21-nonies

CASO

Una donna russa contraeva matrimonio con un cittadino italiano nel 2006. Sei mesi dopo veniva chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, che le era concessa nell'aprile 2010.

Nel frattempo, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 24 febbraio 2010, era dichiarata la nullità del matrimonio, per errore sulle qualità essenziali del coniuge (art. 122 c.c., comma 3 n. 1).

Il Ministero dell'Interno, con decreto del 2 marzo 2011, disponeva l'annullamento del provvedimento di concessione della cittadina italiana, per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

La donna ricorreva al Tribunale di Venezia il quale, accogliendo la domanda, disapplicava il decreto ministeriale e accertava la cittadinanza italiana di parte attrice.

Secondo i giudici veneti, la legge richiede che il matrimonio sia esistente al momento in cui la cittadinanza è concessa. Rispetto a quel momento deve essere verificato se vi sia scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale, essendo irrilevante ciò che accade in seguito.

Su impugnazione del ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Venezia, ribaltava la decisione, respingendo la domanda di accertamento della cittadina della donna.

Il provvedimento è stato portato all'esame della Cassazione, con tre motivi di ricorso.

In primo luogo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia che alla data di concessione della cittadinanza, risalente all'11 marzo 2010, la ricorrente era coniuge di un cittadino italiano, poiché la sentenza di nullità del matrimonio era passata in giudicato soltanto il 1° luglio 2010.

Con il secondo motivo si fa rilevare che alla data del provvedimento di revoca della cittadinanza era già maturato il termine di due anni per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992.

In base a tale disposto l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Infine, la ricorrente lamentava la mancata valutazione della presunzione di buona fede, a cui aveva fatto seguito l'errata applicazione dell'art. 128 c.c.

La Corte d'appello avrebbe totalmente ignorato che il matrimonio nullo produce effetti fino alla sentenza che pronunzia la nullità, a meno che lo stesso non sia stato contratto in mala fede (c.d. matrimonio putativo).

La causa è stata tenuta in pubblica udienza, in ragione dei profili di novità e rilevanza nomofilattica da affrontare.

SOLUZIONE

Percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

I primi due motivi sono stati dichiarati infondati e il terzo ritenuto inammissibile.

La Corte ha esaminato i principi in tema di trasmissibilità della cittadinanza da parte di un coniuge ad un altro.

L'acquisto della cittadinanza non si consegue automaticamente con il matrimonio, essendo necessario l'intervento dell'amministrazione per verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

L'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che impediscono il riconoscimento della cittadinanza, e di conseguenza, può sempre verificare la mancanza dei requisiti anche oltre il biennio.

La Corte ha affrontato la questione della validità erga omnes del giudicato nascente dalle

decisioni sugli status.

In presenza di questo giudicato il giudice di legittimità può direttamente accertarne l'esistenza, anche attraverso il riesame degli atti del processo e la valutazione ed interpretazione degli atti processuali (così, Cass. Civ. 10383/2017, Cass. Civ. 21200/2009, Cass. Civ. S.U. 24664/2007).

L'esame diretto della sentenza del Tribunale di Milano, allegata agli atti, ha consentito alla Corte di rilevare che il matrimonio fu dichiarato nullo per fatti e comportamenti preesistenti al matrimonio, ignoti al marito ma imputabili – e dunque conosciuti – dalla moglie.

Su tali basi non ha errato la Corte distrettuale dichiarando che il vincolo matrimoniale non esisteva, poiché ciò era determinato dall'efficacia retroattiva della decisione assunta sulla validità del vincolo coniugale.

Quanto al termine biennale, il suo decorso aveva fatto venire meno il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione di rilevare l'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato e ostativi alla concessione della cittadinanza, ma persisteva, inalterato, il potere di verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della cittadinanza.

La P.A. poteva dunque procedere all'annullamento d'ufficio – in autotutela L. n. 241/ 1990 –del decreto che ha riconosciuto la cittadinanza una volta constatata, anche successivamente, la mancanza dei requisiti originari per l'emissione del provvedimento.

QUESTIONI

Quanto alla rilevanza del così detto matrimonio putativo che consente nel nostro ordinamento di conservare gli effetti del vincolo fino alla data della statuizione giudiziale – efficacia *ex nunc* – è necessario dimostrare la buona fede del coniuge.

Nel caso di specie la Cassazione ha potuto acquisire gli elementi da cui risultava che solo il marito ignorasse la causa di nullità, mentre la moglie ne era a conoscenza.

Diritto e reati societari

Srl: l'organo di controllo resta in carica anche dopo il Decreto Rilancio

di **Antonio Morello**

Tra le misure adottate Governo per contenere le pesanti ricadute economiche delle recenti restrizioni, fa spicco l'art. 51-bis del Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34-2020 conv. con L. n. 77/2020) che ha posticipato praticamente al 2022 l'obbligo di prima nomina dell'organo di controllo nelle SRL: per essere precisi, il termine di riferimento non è più l'approvazione dei «bilanci relativi all'esercizio 2019» come originariamente previsto dall'art. 379, comma 3, Codice crisi d'impresa, ma dei «bilanci relativi all'esercizio 2021».

Com'è facile intuire la disposizione è stata accolta con favore da quanti, all'indomani del varo del Codice della Crisi avevano aspramente criticato il nuovo obbligo di nomina, critiche che con il Decreto "Sbocca Cantieri" si era provato a sopire attraverso l'innalzamento delle soglie dimensionali (attivo stato patrimoniale, ricavi e dipendenti) superate le quali le SRL sono tenute alla nomina di un organo di controllo. È in questo quadro di profonda avversione – anche culturale – verso l'idea di allargare la platea delle SRL tenute a dotarsi di un organo di controllo che, sul finire dello scorso, vi era chi proponeva di convocare assemblee da mandare deserte, chi programmava nomine (nella consapevolezza che sarebbero state rifiutate), chi invece convocava assemblee di mera presa d'atto dell'impossibilità di reperire "professionisti disponibili ad accettare l'incarico" fino ad arrivare a chi, più schiettamente, ha omesso di assumere qualunque iniziativa: nessuna convocazione di assemblea, nessuna ricerca di candidati e così via dicendo.

Avendo visto "come è andare a finire" (mi sia consentito essere colloquiale) è facile allora immaginare la reazione di questi ultimi una volta appresa la notizia del differimento dell'obbligo di nomina disposto, come detto, dall'art. 51-*bis,* Decreto Rilancio: è invece meno agevole prevedere la reazione di quanti nel 2019, ricadendo entro le nuove soglie, avevano deciso – chi spontaneamente, chi sollecitato da "rilevanti *stakeoholder*" – di adempiere al dovere di nominare l'obbligo di controllo perché, è bene ricordarlo almeno una volta, di un dovere si trattava ed ancora adesso, dopo il Decreto Rilancio, si continua a trattare. Al di là, però, degli stati d'animo soggettivi o degli atteggiamenti interiori che potrebbero aver spinto soci ed imprenditori a nominare un organo di controllo nel 2019 c'è un interrogativo giuridico che l'art. 51-bis ha suscitato in quanti, sin dalla prima ora, hanno visto nell'art. 379, Codice crisi l'ennesima disposizione che aumenta i costi di *compliance*: i revisori nominati prima dell'entrata in vigore dell'art. 51-bis possono essere revocati? Ed in particolare potrebbe assurgere a giusta causa di revoca lo spostamento in avanti del termine entro cui le SRL "sopra soglia" devono dotarsi di un organo di controllo?La risposta è no per una serie di concomitanti

ragioni. Anzitutto il sindaco decade se è assente – senza giustificato motivo – a due riunioni del collegio, alle assemblee, etc.; il sindaco decade se viene meno l'indipendenza rispetto alla società (situazione potenzialmente innescabile, secondo una certa giurisprudenza, anche da legami personali e non solo economici con uno degli amministratori); il sindaco decade se sopravvenga una situazione di "incompatibilità" e così via dicendo; sul versante della revoca, sussiste giusta causa se il sindaco viene meno ai propri doveri così elidendo la fiducia riposta dalla società nelle sue capacità, nelle sue attitudini professionali come pure nella sua integrità: per ritenere integrata la giusta causa i fatti che gli si contestano devono dunque essere idonei oggettivamente – e non per la valutazione soggettiva che ne offre la società – a mettere in forse la capacità del sindaco di continuare a svolgere con diligenza la propria delicata funzione di controllo: e su tutto questo si deve pronunciare il Tribunale.

In definitiva, deve trattarsi di fatti o comportamenti riferibili al sindaco ovvero a sue situazioni personali: l'art. 51-bis non integra però alcuna di queste situazioni. Ma è riflettendo attentamente sul contenuto di questa disposizione che emerge chiaramente come l'art. 51-*bis* non ponga le SRL che hanno già proceduto con la nomina nella condizione di revocare l'organo di controllo già nominato: le condizioni al ricorrere delle quali la SRL è tenuta a nominare l'organo di controllo continuano infatti ad essere quelle originarie e cioè l'impresa che era "sopra soglia" ad esempio dopo il decreto Sblocca Cantieri tale continua a rimanere anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 51-bis; questa norma non ha infatti ridefinito i presupposti applicativi dell'obbligo di nominare dell'organo di controllo, non ha ritoccato le soglie di riferimento ma unicamente, giova ripetersi, la data finale entro cui le SRL "si devono adeguare".

I termini del ragionamento non variano in relazione al revisore che naturalmente potrebbe essere personificato (come nella generalità delle ipotesi accade) dal medesimo soggetto: sebbene infatti la disciplina sulla revoca dell'incarico di revisione segua regole – anche procedimentali – (sensibilmente) differenti di cui non si può qui dare conto, il principio di fondo rimane il medesimo: è cioè non integra giusta causa di risoluzione del rapporto il sopravvenire di una disposizione che – si noti ancora una volta – non fa venire meno l'obbligo di revisione ma il termine inizialmente previsto per adempiervi. Ancora più esplicitamente: l'art. 51-bis riapre i termini per adempiere; le SRL che lo hanno fatto "si sono portate avanti e non possono tornare indietro"; le SRL non ancora messe in regola possono beneficiare di questo ulteriore "periodo di grazia" ...sempre che si abbia l'audacia di considerarlo tale.

Procedimenti di cognizione e ADR

La notifica con modalità telematica si perfeziona per il notificante se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 23.59.59

di **Lucia Di Paolantonio**

Cass., Sez. I, Ord., ud. 26 febbraio 2019, 25.06.2020, n. 12224

Notifica – perfezionamento (art. 16 *septies*, d.l. n. 179/2012 e 147 cod. proc. civ.)

[1] *Deve ritenersi tempestiva la notifica avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, purché la ricevuta di accettazione da parte del sistema telematico sia generata entro le ore 24.*

CASO

Con sentenza n. 492/2018 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da H.V. avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la sua domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, e ciò in ragione del fatto che la notifica telematica era stata effettuata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile.

Il sig. H.V., pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi: il primo era relativo alla violazione di legge in relazione alla errata applicazione dell'art. 16 *septies* d.l. n. 179/2012 e dell'art. 147 cod. proc. civ. in quanto la notifica telematica avvenuta oltre le ore 21 dell'ultimo giorno non impediva la legale ed effettiva conoscenza dell'atto per il ricevente; il secondo era relativo alla violazione di legge in relazione agli artt. 702 *ter*, 702 *quater*, 327 e 133 cod. proc. civ. in quanto l'ordinanza del Tribunale di Potenza non era idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione poiché sprovvista di firma digitale del cancelliere.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, ha accolto il primo morivo, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello do Potenza con diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare la problematica relativa al perfezionamento della notificazione per il notificante che si avvalga della procedura telematica e ciò in ragione di quella che era la lettera normativa del citato art. 16 *septies* d.l. n. 179/2012 che – irragionevolmente – prevedeva che la notifica telematica effettuata tra le ore

21 e le ore 24 si perfezionava alle ore 7 del giorno successivo, attraverso il richiamo all'art. 147 cod. proc. civ.

Gli Ermellini, in applicazione dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 *septies* d.l. n. 179/2012 nella parte citata, hanno accolto l'interpretazione secondo cui il richiamo nella norma in commento all'art. 147 cod. proc. civ. sarebbe finalizzato esclusivamente alla tutela del destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria in cui lo stesso sarebbe stato altrimenti costretto alla verifica della propria casella di posta elettronica: la Corte, dunque, ha specificato che solo in virtù di detta esigenza si giustifica la *fictio iuris* secondo cui il perfezionamento della notifica è differito alle ore 7 del giorno successivo solo per il ricevente la notifica.

Di conseguenza, pertanto, la Corte, sempre richiamando la pronuncia del Giudice delle Leggi, ha evidenziato che la predetta limitazione non sarebbe giustificabile anche per il notificante, in quanto in caso contrario sarebbe impedito al mittente di utilizzare a pieno il termine lui concesso, che l'art. 155 cod. proc. civ. computa in giorni, con scadenza alla mezzanotte.

Sulla base dei suddetti principi, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto tempestiva la notifica telematica dell'appello inviata alle ore 23.49.52 dell'ultimo giorno utile.

Esecuzione forzata

Le Sezioni Unite: incombe sul creditore opposto l'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ulteriori riflessioni

di **Angela Martire**

Cassazione SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19596, Pres. Mammone – Est. Cirillo

[1] Opposizione a decreto ingiuntivo – Esperimento della mediazione obbligatoria – Onere in capo al creditore opposto – Sussiste – Conseguenze in caso di inerzia – Improcedibilità del giudizio – Revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, 1° comma bis, D.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato 1° comma bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

L'*ârret* delle Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19596 del 18.09.20, è scaturito dalla necessità di delineare gli oneri in capo alle parti opponente ed opposta e di stabilire gli effetti del mancato assolvimento, nell'ambito del rapporto consequenziale tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il procedimento di mediazione obbligatoria, alla quale sono assoggettate le controversie in applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010.

Le Sezioni Unite, dirimendo le contrapposte tesi di cui si è fatta portavoce la Sez. III Civ. con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12.07.19, si è pronunciata in relazione:

- alla parte onerata dell'attività propulsiva della mediazione obbligatoria, successivamente *alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo*, individuando nel creditore opposto, quale attore in senso sostanziale nell'ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., il soggetto sul quale incombe l'onere di dare avvio al procedimento di mediazione, avendo interesse a conseguire il positivo accertamento dei diritti soggettivi a fondamento del provvedimento giurisdizionale ottenuto in sede monitoria;
- alle conseguenze del mancato esperimento della mediazione per inerzia della parte opposta a ciò tenuta, enucleate nella declaratoria di improcedibilità del giudizio (monitorio e di opposizione), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto,

impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.

CASO

Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. proposto da un istituto di credito per il pagamento della somma di € 88.751,46, quale saldo debitore di conto corrente, gli ingiunti proposero opposizione lamentando l'applicazione di interessi usurari nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la banca e formulando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno.

Delle pretese avversarie veniva chiesta l'integrale reiezione da parte della banca ingiungente all'atto della propria costituzione nell'instaurato giudizio ex art. 645 c.p.c. avanti il Tribunale di Treviso che, all'esito della prima udienza, emetteva l'ordinanza del 14.02.2016 con la quale concedeva la parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnava il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, costituente condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di contratti bancari.

Tuttavia nessuna delle parti presentava domanda di mediazione ed il Tribunale di Treviso, con sentenza del 29.12.2016, ritenendo che il relativo onere incombesse sulla parte opponente, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta per mancato esperimento della mediazione, assumendo altresì l'esplicarsi degli effetti di cui all'art. 647 c.p.c. con la dichiarata definitività del decreto ingiuntivo passato in giudicato.

Avverso la decisione emessa dal giudice di prime cure, in adesione al precedente della giurisprudenza di legittimità rappresentato dalla sentenza n. 24629/2015, veniva proposto appello dagli originari opponenti debitori avanti la Corte d'Appello di Venezia che, con ordinanza del 20.07.2017 ex artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., dichiarava l'inammissibilità del gravame, confermando integralmente l'impugnata sentenza in condivisione dei principi espressi nella pronuncia di legittimità ivi richiamata.

Nell'auspicio di una riforma delle statuizioni contenute nelle pronunce di merito, doppiamente conformi – seppure rientranti appieno nella *querelle* in essere che aveva portato all'alternanza di decisioni di analogo tenore rispetto ad altre diametralmente opposte -, gli appellanti proponevano ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

Segnatamente i ricorrenti sostenevano che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte veneta nell'impugnato provvedimento, l'onere di presentare la domanda di mediazione incombesse sull'opposto creditore che aveva proposto la domanda di ingiunzione, in quanto attore sostanziale, e che le conseguenze dell'inerzia di questi si riverberassero sul decreto ingiuntivo determinandone la caducazione e conseguente revoca stante il verificarsi dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità.

L'istituto bancario resisteva con controricorso.

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12.07.19 sopra citata, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini di una valutazione sulla necessità di sottoporre il ricorso all'esame delle Sezioni Unite, stante la particolare rilevanza e complessità della questione trattate.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite non hanno condiviso le argomentazioni fondanti le conformi pronunce dei giudici di merito di primo e secondo grado, così discostandosi dall'orientamento espresso *in subiecta materia* dalla richiamata sentenza della Terza Sez. Civ. n. 24629/2015 e, al fine di dirimere il contrasto originato dal silenzio sulla *vexata questio* della legge introduttiva dello strumento deflattivo della mediazione, che ha alimentato l'ampio dibattito giurisprudenziale ed il contributo giunto sul tema dalla dottrina più accreditata, la Suprema Corte ha introdotto il principio di diritto di cui alla massima su riportata.

QUESTIONI

L'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata, sostenuta da "*argomenti di carattere testuale, logico e sistematico*".

Le considerazioni che si attagliano al caso in esame, per quanto attiene all'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, muovono innanzitutto dalla disamina di talune disposizioni normative contenute nel d.lgs n. 28/2010, a partire dall'art. 4, comma 2, che indica gli elementi che l'istanza di mediazione deve contenere, ovverossia: "*l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa*".

Al riguardo, la Suprema Corte rileva come sia l'attore, nelle vesti di creditore opposto, a dover chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa, ritenendo a ciò escluso il convenuto, quale debitore opponente, che subisce l'avversa iniziativa processuale seppure in sede monitoria.

Lo stesso dicasi in riferimento al richiamato disposto di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, atteso che – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione nelle controversie aventi ad oggetto le materie ivi tassativamente elencate si pone a carico dell'attore che, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., è rappresentato per l'appunto dal creditore opposto.

Altro dato normativo ritenuto significativo è rappresentato dal disposto di cui all'art. 5, comma 6, a mente del quale *"dal momento dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale*". Com'è noto, di tale effetto si avvantaggia parte attrice di talché, alla stregua del collegamento di tale previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., non è ricollegabile l'interruzione della prescrizione ad una iniziativa del

debitore laddove nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il soggetto opponente è propriamente rappresentato dal debitore ingiunto, nella veste sostanziale di convenuto.

Sostiene la Corte che è possibile, dunque, trarre una prima conclusione di carattere testuale dall'interpretazione ermeneutica delle tre norme richiamate, rivelatesi univoche nel ricondurre in capo al creditore opposto, quale attore sostanziale, l'onere di dare avvio alla mediazione.

Le ulteriori ragioni di ordine logico e sistematico a supporto della decisione in commento, si focalizzano sulla bifasicità del procedimento di ingiunzione e sulla posizione processuale ivi assunta dalle parti, inversa in senso sostanziale.

Peraltro, l'obbligatorietà della mediazione attiene ad una fase successiva alla decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per quanto stabilito nella disposizione contenuta nell'art. 5, comma 4, lett. **a)** d.lgs. n. 28/2010, in forza del quale "*il comma 1-bis ed il secondo comma non trova applicazione nei procedimenti ingiuntivi, ivi incluso il giudizio di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione*".

Ritiene la Corte che dal tenore di tale ultimo dato normativo discenda il fatto che non rilevi un differimento del contradditorio, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione e sia intervenuta la decisione circa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Sicché ciascuna delle parti assume il proprio ruolo processuale in senso sostanziale nel giudizio ordinario ex art. 645 c.p.c. e sarà di spettanza dell'opposto, quale attore titolare della pretesa creditoria, promuovere la procedura di mediazione.

Ciò in quanto è ormai pacifico (cfr. Cass. SS.UU. n. 19246/2010) che il procedimento d'ingiunzione è connotato da due fasi: la prima definita monitoria e/o sommaria e la seconda rappresentata dal giudizio a cognizione piena, instaurato con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e solo in quest'ultimo il giudice dell'opposizione compie un completo esame del rapporto giuridico controverso, non limitandosi alla verifica della sola legittimità del decreto ingiuntivo opposto.

Altri profili sistematici si deducono dal raffronto operato dalle Sezioni Unite tra le diverse conseguenze dell'inerzia in cui dovessero incorrere le parti, a seconda che si tratti dell'opponente o dell'opposto.

Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza su chi nell'ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. abbia l'onere di promuovere la mediazione e, quindi, abbia interesse – in mancanza – ad evitare la conseguente declaratoria di improcedibilità. Tali tesi vengono pertanto richiamate nella sentenza in commento dove con chiarezza si delineano due possibili scenari:

- *"se si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo;*

- *se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;..".*

Difatti, le summenzionate conseguenze derivanti dall'eventuale comportamento inerte delle parti, si inseriscono nell'interpretazione precedentemente fornita su due fronti.

Da una parte[i]**,** come pure sostenuto dalle sezioni semplici con la succitata sentenza n. 24629 del 2015 (disattesa dalle Sezioni Unite), si è ritenuto che fosse il debitore ingiunto a dover introdurre la mediazione, in quanto soggetto proponente l'opposizione quale giudizio a cognizione piena. Da ciò l'interesse dell'opponente al perfezionamento della condizione di procedibilità del giudizio incardinato, posto che diversamente ne sarebbe derivato il passaggio in giudicato ovvero l'irrevocabilità del decreto opposto.

Infatti, in applicazione del disposto ex art. 653, 1° comma 1, c.p.c., l'estinzione del processo di opposizione determina la cristallizzazione del decreto ingiuntivo.

Per contro, non è stata condivisa da tale orientamento l'ipotesi che incombesse sull'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto ingiuntivo, ciò ponendosi in contrasto con la natura stessa del giudizio di opposizione rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.

Pertanto, alla stregua di tale filone argomentativo, rivelatosi in precedenza maggioritario, l'espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell'articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 andava riferita alla improcedibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e non della domanda svolta in sede monitoria e consacrata nel decreto ingiuntivo, suscettibile quindi di acquisire autorità di giudicato e divenire irrevocabile, in caso di mancato avvio della mediazione ad opera dell'opponente.

Su un piano diametralmente opposto[ii] si colloca, invece, la tesi (sposata dalla sentenza in commento) secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che investe il giudice del potere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, è il creditore opposto ad essere onerato dalla proposizione dell'istanza di mediazione, in quanto attore sostanziale avente interesse a conseguire il positivo accertamento del diritto monitoriamente azionato.

Mentre a carico del debitore opponente tale onere rimane configurabile limitatamente all'eventuale proposizione di domande in riconvenzione o chiamata di terzi.

Ciò posto, una eventuale condotta inerte del creditore opposto condurrebbe alla declaratoria di improcedibilità dell'azione monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, restando impregiudicata la possibilità di agire successivamente per l'ottenimento di un nuovo provvedimento monitorio.

Questa è la tesi cui mostra di aderire la sentenza in commento seppure entrambi i precitati

orientamenti richiamino e si allineino a principi di derivazione costituzionale, come già sottolineato nell'ordinanza interlocutoria di remissione della questione alle Sezioni Unite.

La Suprema Corte, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata, richiama il preminente principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione, il quale prevede che "*tutti possono agire in giudizio per salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi*" e al secondo comma aggiunge che "*la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*".

Sicché pur ritenendo indubbiamente rilevante il richiamo contenuto nella succitata sentenza n. 24629 del 2015 alla finalità deflattiva della procedura di mediazione, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in caso di conflitto con il diritto di difesa sarà quest'ultimo a prevalere.

Pertanto, ad avviso della Corte il creditore opposto rimasto inerte *"non perde nulla"* quanto al diritto soggettivo, stante la possibilità di riproporre il giudizio monitorio attesa la non definitività del decreto ingiuntivo, cui si addiverrebbe invece con l'effetto preclusivo della irrevocabilità del decreto a danno del debitore opponente inerte, alla stregua della *"definitività del risultato"*.

Peraltro, la salvaguardia del diritto di accesso delle parti alla giustizia è principio dominante anche della giurisprudenza comunitaria che si è espressa su tematiche afferenti il rapporto tra strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e diritto di accesso al sistema giudiziario, per quanto stabilito nella Direttiva 2008/52/CE e nella Direttiva 2013/11/UE, rilevando la Corte di Giustizia UE, con sentenza 14 giugno 2017 – causa C 75/16, che l'art. 5, parag. 2, della Direttiva 2008/52 così prevede: *"La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario"* (cfr. Corte di Appello di Palermo, 17 maggio 2019[iii]).

In considerazione dei predetti assunti, le Sezioni Unite sottolineano che aderire all'indirizzo di stampo tradizionalistico porta a ritenere il decreto ingiuntivo idoneo a passare in giudicato, in conformità a quanto sancito dalle disposizioni normative di cui agli artt. 647 e 653 c.p.c.

Tuttavia una simile impostazione non appare corretta – si argomenta in sentenza – alla stregua della diversità tra l'inerzia sanzionata con l'esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., discendente dalla mancata proposizione del giudizio di opposizione, e l'inerzia postuma all'instaurazione della fase di opposizione avviata nei termini dal soggetto opponente debitore, al fine di contestare l'avversa pretesa monitoria.

Come altresì evidenziato nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese in merito a previsioni regolamentanti casi similari, fornendo un ulteriore e decisivo argomento nel senso delineato dalle Sezioni Unite.

Al riguardo, la Suprema Corte si sofferma sulla **sentenza n. 98 del 2014** con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-*bis*, secondo comma, del D. Lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui sanciva la proposizione del reclamo innanzi agli uffici tributari quale condizione di proponibilità della domanda, conseguendo l'inammissibilità del ricorso alla mancata proposizione del reclamo stesso.

Tale statuizione ha in sostanza ribadito che le forme di tutela giurisdizionale condizionata al previo adempimento di oneri preliminari e/o alternativi sono legittime purché ricorrano certi limiti. Mentre si propende per una illegittimità di quelle previsioni che collegano la decadenza dall'azione giudiziaria al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi, ovvero di strumenti alternativi quale è la mediazione.

Inoltre, a conclusione dell'articolata pronuncia, le Sezioni Unite hanno inteso rimarcare quanto le risposte al quesito posto alla Sua attenzione siano in armonia con ulteriori e altrettanto recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, rappresentate dalle sentenze n. 8240 e n. 8241 del 28 aprile 2020[iv] relative al tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito dei servizi di telefonia nel contesto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'approdo ermeneutico espresso dalle Sezioni Unite, in accoglimento dell'unico motivo proposto dai ricorrenti, ha condotto all'integrale riforma dell'impugnata sentenza discostandosi dall'orientamento tradizionale e maggioritario cui hanno fatto riferimento le decisioni doppiamente conformi assunte dal Tribunale e dalla stessa Corte territoriale. Dunque, la Suprema Corte ha riconosciuto che è il creditore opposto quale attore in senso sostanziale, interessato a conseguire il positivo accertamento dei diritti soggettivi fondanti la pretesa creditoria cristallizzata nel provvedimento giurisdizionale, a dover promuovere il procedimento di mediazione, a pena d'improcedibilità del giudizio (monitorio e di opposizione) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, suscettibile di essere riproposto.

[i]Cass., 3 dicembre 2015, n. 24629; Trib. Nocera Inferiore, 28 marzo 2019, n. 419; Trib. Roma, 26 febbraio 2019, n. 4341; Trib. Bari, 11 settembre 2018, n. 3748; Trib. Bologna, 8 marzo 2018, n. 769; Trib. Verona 28 settembre 2017; Trib. Treviso, 29 dicembre 2016; Trib. Torre Annunziata, 5 dicembre 2017; Trib. Vasto, 30 maggio 2016; Trib. Milano, 9 dicembre 2015, n. 13870; Trib. Nola 24 febbraio 2015; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Firenze 30 ottobre 2014; Trib. Rimini 5 agosto 2014; Trib. Firenze sez. III, 30 gennaio 2014. In senso adesivo, Luiso, *Diritto processuale civile*, Milano, 2017, V, 75 Trisorio Liuzzi, *Sull'onere di promuovere la mediazione dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 112.

[ii]Trib. Grosseto, 7 giugno 2018; Trib. Firenze, 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2016, n. 199; Trib. Benevento, 25 gennaio 2016; Trib. Firenze, 20 gennaio 2016; Trib. Cuneo, 1° ottobre 2015; Trib. Pescara, 26 marzo 2015; Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Varese, 18 maggio 2012, in Giur. it., 2012, p. 2620, con nota di A. Tedoldi; Trib. Lamezia Terme, 19 aprile 2012; C. App. Bologna, 1° ottobre 2019, n. 1730. In senso adesivo, Dalfino, *Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva*, in *Foro it.*, 2016, I, 1325; Balena, *Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione*

obbligatoria, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1284.

[iii] C. App. Palermo, 17 maggio 2019, n. 1014, in www.judicium.it, con nota del 07.10.19 di Ruggero Siciliano.

[iv]Cass. SS.UU. n. 8240 del 28 aprile 2020, in questa rivista – ediz. del 26.05.20, con nota di G.M. Sacchetto.

Obbligazioni e contratti

Contratto atipico: interpretazione e disciplina applicabile

di **Paolo Cagliari**

Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020, n. 14243 – Pres. Graziosi – Rel. Cricenti

Parole chiave: Contratto – Elementi ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il tipo legale – Atipicità – Disciplina applicabile – Assorbimento o prevalenza – Interpretazione – Norme sul contratto in generale

[1] Massima: *Il contratto che, rispetto alle fattispecie negoziali tipiche, preveda regole dirette a tutelare interessi diversi e ulteriori e, per tale motivo, presenti una diversità di contenuto che si ripercuote sugli effetti del negozio, deve considerarsi atipico e la sua disciplina non deve per forza essere ricondotta a quella di uno dei tipi contrattuali legali, come tale inidonea a tenere conto di tutti gli interessi ai quali le parti hanno inteso dare rilievo, essendo necessario fare riferimento alle norme sul contratto in generale.*

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1322, 1362, 1363, 1366, 1367

CASO

Due società concludevano un contratto avente per oggetto la concessione in godimento di un terreno su cui doveva essere realizzato un impianto di distribuzione di carburanti; il contratto prevedeva, da un lato, un canone fisso minimo e una parte variabile a favore della società locatrice (commisurata alla quantità di carburante immessa nei serbatoi del futuro impianto) e, dall'altro lato, un diritto di recesso *ad nutum* a favore della società conduttrice.

Quest'ultima, avendo rinunciato alla realizzazione dell'impianto, nonostante avesse ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, comunicava la propria volontà di recedere alla locatrice, che, sul presupposto che tale decisione (motivata dalle mutate condizioni del mercato, che non rendevano più conveniente l'operazione) integrasse un inadempimento, agiva in giudizio per fare accertare la risoluzione del contratto e ottenere il risarcimento del danno.

Mentre in primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla società locatrice, veniva ravvisato l'inadempimento della conduttrice, nel giudizio di appello veniva riconosciuta la legittimità del recesso esercitato da quest'ultima, sul presupposto che la realizzazione dell'impianto non costituisse un obbligo a suo carico.

La locatrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando che i giudici di secondo

grado avessero erroneamente escluso che la realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti prevista dal contratto integrasse un vero e proprio obbligo per la conduttrice e che questa, non avendovi dato corso, si fosse resa inadempiente.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la qualificazione del contratto come mera locazione di terreno, che, secondo i giudici di secondo grado, contemplava, come tale, una facoltà – e non un obbligo – per la società conduttrice di realizzare un impianto di distribuzione di carburanti, vieppiù che non era stato fissato un termine per l'adempimento.

QUESTIONI

Il caso esaminato dalla sentenza che si annota presenta notevoli profili di interesse, perché propone un'originale ricostruzione del procedimento ermeneutico da adottare allorquando ci si trovi in presenza di un contratto che, pur apparentemente riconducibile a uno degli schemi negoziali tipici, presenta aspetti peculiari, che riflettono la volontà delle parti di dare rilievo a interessi ulteriori rispetto a quelli che trovano riscontro nella disciplina di un determinato contratto tipico.

Nel ricostruire il ragionamento svolto nella sentenza impugnata onde dimostrarne l'incongruenza, i giudici di legittimità hanno osservato come la corte di appello avesse ritenuto assorbente la circostanza per cui, integrando il contratto concluso dalle parti una tipica locazione di terreno, la realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti non poteva considerarsi un obbligo per la conduttrice (in quanto esulante dal novero di quelli che la legge pone a carico del locatario), ma una facoltà, sicché la facoltà di recesso – contrattualmente prevista – era stata legittimamente esercitata prima che l'opera fosse realizzata.

La pronuncia gravata, dunque, si fondava, da un lato, sul presupposto che il rapporto intercorso tra le parti fosse un tipico contratto di locazione, nel quale non assume rilievo l'interesse del locatore a che il conduttore utilizzi effettivamente il bene locato, realizzandovi le opere per le quali ne ha assunto il godimento e, dall'altro lato, sulla conseguente esclusione di un obbligo della società conduttrice di realizzare l'impianto di carburante.

Tale ricostruzione ermeneutica, secondo i giudici di legittimità, sconta, tuttavia, un uso improprio dei criteri di interpretazione del contratto.

Come risulta dalla sentenza che si annota, infatti, la valutazione del contratto concluso dalle due società – in cui la locatrice aveva ceduto il godimento del terreno per ricevere il pagamento di un canone minimo, oltre a una eventuale maggiorazione (in caso di realizzazione dell'impianto) – in termini di locazione, riflette una tendenza tipizzante, che, a fronte di un negozio che presenta alcuni elementi di un tipo contrattuale e alcuni propri di un altro, non qualifica l'operazione come atipica, ma la riconduce esclusivamente a uno dei due

tipi, attraverso il criterio della prevalenza o dell'assorbimento.

In effetti, secondo la giurisprudenza prevalente, la disciplina giuridica del contratto misto (per tale intendendosi quello che risulta dalla combinazione di più prestazioni caratteristiche di diversi tipi contrattuali, che assumono pari rilevanza causale, non potendosi riconoscere la prevalenza dell'una rispetto all'altra) va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2019, n. 26485 e Cass. civ., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11656).

Questo orientamento, per quanto consolidatosi nel tempo, non è rimasto scevro da critiche, che fanno leva soprattutto sulle incertezze e sulle difficoltà insite nell'individuazione della figura prevalente e sul rischio di frustrare e comprimere oltre misura la libertà contrattuale delle parti, imponendo un assetto d'interessi diverso da quello che le stesse avevano inteso realizzare. Svalutando gli elementi che restano assorbiti a vantaggio di quelli ritenuti prevalenti, è possibile che i risultati avuti di mira dalle parti non possano, di fatto, realizzarsi, quantunque alle diverse prestazioni debba riconoscersi pari rilevanza causale.

In questo senso, la prospettiva fatta propria nella sentenza che si annota, che valorizza il requisito dell'atipicità per emancipare il contratto dalla disciplina di uno dei tipi legali ai quali risulta accostabile, consente di impostare il problema in termini meno rigidamente precostituiti.

In linea generale, si considera atipico il contratto che non rientra in uno dei tipi legali, o che presenta, rispetto a quelli più prossimi, regole poste a tutela di interessi diversi e ulteriori, che esplicano la loro rilevanza quanto agli effetti.

Nel caso di specie, la clausola contrattuale che prevedeva il recesso della società conduttrice consentiva l'esercizio della relativa facoltà fino al primo rifornimento di carburante; per tale ragione, secondo la società ricorrente, la realizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante rappresentava un elemento qualificante dell'operazione negoziale e veniva, dunque, a integrare un vero e proprio obbligo per la conduttrice, quantunque non fosse stato espressamente previsto un termine per il suo adempimento (potendosi comunque ricavarlo in via interpretativa).

Per i giudici di appello, invece, poiché nel contratto andava ravvisata una semplice locazione di terreno, un tale obbligo non poteva discendere in capo alla conduttrice.

Tuttavia, nella circostanza per cui l'accordo prevedeva non solo il godimento del terreno dietro corrispettivo (che rappresenta il contenuto tipico della locazione), ma anche la spettanza alla società locatrice di un ulteriore aggio in vista della realizzazione dell'impianto

di distribuzione di carburanti, si sarebbe dovuto individuare un interesse (ulteriore rispetto alla concessione in godimento dietro corrispettivo) alla partecipazione del proprietario del terreno alla futura attività di distribuzione, attraverso il percepimento di una percentuale sul carburante immesso in deposito, tale da escludere che si potesse parlare *sic et simpliciter* di locazione.

Si trattava, cioè, di un contenuto negoziale che andava oltre quello tipico della locazione, propositivo di uno specifico interesse, facente capo ad ambo le parti, che si traduceva nell'obbligo della società conduttrice di riconoscere a quella locatrice un aggio sul volume di carburante lavorato.

Questo ampliamento di contenuto rendeva il contratto atipico, ossia tale da non poter essere compiutamente ricondotto nell'ambito della disciplina applicabile alla locazione di terreno, giacché, diversamente, solo alcuni degli interessi ai quali le parti avevano attribuito rilievo avrebbero potuto trovare compiuta ed effettiva esplicazione, tradendo la reale volontà sottesa alla vicenda negoziale.

Nella fattispecie esaminata, dunque, l'errore è consistito nel ricondurre un'operazione connotata da profili di atipicità a una mera locazione e nell'applicarvi la disciplina dettata per il contratto tipico al quale è stata accostata, anziché le norme sul contratto in generale, trascurando di considerare l'interesse del locatore all'effettivo utilizzo del bene da parte del conduttore, ossia alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti, al fine di lucrare un ulteriore aggio.

Ponendosi nella prospettiva del contratto atipico, dall'accordo concluso dalle parti emergeva l'interesse della società locatrice a un *facere* del conduttore – sotto il profilo dell'utilizzo del terreno per la realizzazione del distributore – ulteriore rispetto alle prestazioni previste dal modello legale della locazione, diretto alla maturazione del diritto di percepire un aggio in relazione al volume di carburante immesso.

Secondo i giudici di legittimità, quindi, l'interesse alla utilizzazione effettiva del bene, esclusa dalla corte d'appello come conseguenza della riconduzione dell'operazione negoziale alla locazione, doveva essere valorizzata, facendo emergere l'esistenza, in capo alla società conduttrice, di un'autonoma e specifica obbligazione di *facere* convenuta anche nell'interesse del proprietario.

A tale ricostruzione non era di ostacolo la circostanza per cui il contratto non prevedeva un termine di adempimento, in quanto lo si poteva senz'altro ricavare in base alla natura della prestazione richiesta, ovvero considerando lo spazio di tempo trascorso dalla conclusione del contratto per verificare il superamento di ogni limite di normale tolleranza.

Per giudicare, quindi, circa la legittimità del recesso della società conduttrice (che la corte di appello aveva affermato escludendo la sussistenza di un obbligo di realizzare l'impianto e, conseguentemente, la possibilità di ravvisare una sua violazione), si sarebbe dovuto valutare

se, in tale momento, in base alla natura della prestazione e all'interesse delle parti, la prestazione dovuta (ossia l'utilizzo del terreno conformemente alla volontà tradotta nel contratto, consistente nell'effettiva realizzazione dell'impianto) poteva ancora essere eseguita o se, al contrario, l'inadempimento si fosse già concretizzato.

Proprietà e diritti reali

Decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione: equivale a rogito notarile e ha efficacia erga omnes

di **Saverio Luppino**

Corte di Cassazione, Sezione 3^, Civile, Sentenza del 12 giugno 2020, n.11285 (Presidente Dott.ssa R. Vivaldi, relatore Dott. M. Rossetti)

Apertura di credito – Garanzia – Ipoteca immobile – Opposizione all'esecuzione – Esecuzione per rilascio – Decreto di trasferimento – Efficacia erga omnes.

CASO

Nel 1992 la Cassa di Risparmio di Venezia concedeva un'apertura di credito a favore di Tizia. Il credito veniva garantito da un'ipoteca iscritta su un immobile, di proprietà del padre e di Caio fratello della debitrice; tuttavia, in esito a successive indagini emergeva che l'immobile risultava edificato su suolo demaniale.

A causa dell'inadempimento della debitrice garantita Tizia, nel 1993, l'istituto di credito iniziava l'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti dei proprietari dell'immobile.

A termine della procedura, l'immobile veniva aggiudicato all'asta a Sempronio e, dunque, veniva correttamente emesso, dal Giudice dell'esecuzione, il decreto di trasferimento.

In seguito all'emissione del decreto di trasferimento conseguente all'aggiudicazione, il Ministero delle Finanze conveniva in autonomo giudizio tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione – l'aggiudicatario Sempronio, i debitori esecutati (il fratello Caio e il padre della debitrice), la banca esecutante – deducendo che l'immobile oggetto di aggiudicazione, essendo edificato su suolo demaniale, doveva ritenersi di proprietà dello Stato e, quindi, acquisito al demanio per accessione ex. art. 934 c.c.

Nel giudizio introdotto dal Ministero, interveniva anche Melvia (erede del padre ovvero sorella di Tizia e di Caio), dichiarando di "aderire alla domanda formulata da parte attrice".

Conclusosi il giudizio tredici anni dopo, con rigetto della domanda dell'erario, da parte della Corte d'Appello di Venezia – sul presupposto che nel caso di specie non operava l'istituto dell'accessione ex. art. 934 c.c. – l'aggiudicatario Sempronio, munito del decreto di trasferimento, intimava precetto per rilascio dell'immobile alle due persone che lo

occupavano, ovverossia i germani Caio e Melvia.

Quest'ultimi, all'uopo, proponevano opposizione ex. artt. 615-619 c.p.c. a sostegno della quale deducevano l'invalidità del titolo esecutivo, ovverossia il summenzionato decreto di trasferimento nei di Loro confronti.

Il titolo esecutivo sarebbe stato invalido, secondo gli opponenti, perché l'immobile controverso, non sarebbe stato di proprietà del debitore esecutato (Caio, fratello della debitrice), ma della sorella di questi, ovvero Melvia, che lo aveva edificato a proprie spese.

Nella fase di merito la domanda di Caio, nel frattempo deceduto, veniva proseguita dalla moglie ed erede di questi, ovvero Alma.

Si costituiva nel giudizio di opposizione, l'aggiudicatario dell'immobile, Sempronio, invocando l'autorità del giudicato della sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato la domanda del Ministero (giudizio al quale, come si ricorderà, aveva partecipato anche Melvia) ovverossia pronuncia che, secondo il convenuto-opposto, aveva accertato e dichiarato definitivamente il suo incontrovertibile diritto di proprietà.

L'adito Tribunale di Venezia, rigettava l'opposizione, chiarendo che la domanda dell'erario era stata respinta non perché fosse stata accertata la titolarità del diritto reale in capo all'opponente Sempronio; bensì poiché veniva esclusa, l'operatività nel caso di specie dell'accessione ex art. 934 c.c. a favore del Ministero.

In ordine alle opposizioni di Alma, il Tribunale statuiva l'inammissibilità ritenuto che Ella non aveva alcun diritto sull'immobile; per le opposizioni mosse da Melvia, invece, il Tribunale statuiva l'infondatezza delle stesse, per tre ordini di ragioni:

1. sia perché vi era la prova che l'immobile era stato costruito da Caio, e non dalla sorella Melvia;

2. sia perché Melvia nel pregresso giudizio di accertamento promosso dal Ministero, aveva aderito alla domanda attorea, e chiesto che si accertasse la proprietà dell'immobile in capo al Ministero stesso;

3. sia perché Melvia, malata cronica ed inabile al lavoro, non avrebbe potuto avere le disponibilità economiche necessarie per edificare un immobile.

Soccombenti, Melvia e Alma, proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, conclusosi con declaratoria di inammissibilità ex. art. 348 bis c.p.c.

Avverso quest'ultima ordinanza, le due soccombenti insistevano nelle proprie domande e proponevano ricorso per Cassazione; al quale resistevano Caio (aggiudicatario dell'immobile) e la coniuge, con ricorso incidentale condizionato.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso principale, per le motivazioni che seguono e, per l'effetto dichiarava assorbito il ricorso incidentale condizionato. Parimenti, condannava le ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di giustizia e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater,* d.p.r. 30.5.2002 n. 115

QUESTIONI

Didascalicamente e allo scopo di chiarire i fatti susseguenti al commento che segue si ricorderà che l'ipoteca, disciplinata agli artt. 2808 c.c. e ss., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, teso a consentire al creditore la concreta realizzazione del suo credito, mediante l'attribuzione del potere di soddisfarsi, con preferenza ovverossia prelazione, sul bene "ipotecato".

Il pignoramento immobiliare, persegue lo scopo di assicurare il medesimo risultato rispetto a quello a cui si perverrebbe in caso di spontaneo adempimento del debitore, consentendo la soddisfazione coattiva delle pretese creditorie, in assenza della volontà del debitore, mediante la sottrazione del bene e la sua trasformazione in denaro, mediante la vendita.

Secondo quanto previsto dall'art. 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto (c.d. atto di pignoramento) nel quale gli si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e con il quale lo si ingiunge ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi ex. art. 492 c.p.c.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e, i frutti senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Per effetto dell'art. 560 c.p.c., così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, il debitore e i familiari con lui conviventi non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze, sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma.

Quest'ultimo prevede che il giudice, sentiti il custode e il debitore, possa ordinare la liberazione dell'immobile pignorato qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Fermo quanto previsto dall'anzidetto sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice

non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c..

Nei confronti, di eventuali altri creditori che siano titolari di un diritto di prelazione sul bene risultante da pubblici registri, il creditore pignorante che ha dunque interesse a procedere con la vendita del bene, per effetto dell'art. 498 c.p.c. deve notificare loro un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per cui si procede, del titolo e dei beni pignorati.

In ordine alla vendita del bene pignorato ex art. 567 c.p.c., questa può essere richiesta con istanza presentabile dopo il decorso termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e non oltre il termine di 45 gg dal pignoramento stesso, a pena di inefficacia ex art. 497 c.p.c.

All'udienza, le parti oltre che formulare osservazioni circa modalità e tempistiche della vendita, possono proporre opposizioni agli atti esecutivi. Nel caso vi siano opposizioni, il tribunale decide con sentenza e il giudice dell'esecuzione disporrà la vendita con successiva ordinanza. In caso contrario, il giudice con ordinanza può fissare la vendita (con o senza incanto) stabilendone modalità di esecuzione e tempi; altrimenti, delegare le operazioni di vendita (senza incanto e con incanto) ad un professionista stabilendo il luogo ed il termine per il loro svolgimento e le modalità della pubblicità (art. 591 bis c.p.c.).

Conclusa la vendita, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario del bene, con cui ordina la cancellazione del pignoramento e le iscrizioni ipotecarie.

Il decreto di trasferimento dell'immobile equivale al rogito notarile, infatti con tale provvedimento il diritto di proprietà sul bene (o altro diritto reale) viene trasferito all'acquirente e contestualmente viene ordinato al debitore o al custode, di lasciare l'immobile.

Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell'acquirente, il quale, infatti, può esercitare l'azione esecutiva per il rilascio, oltre nei confronti dei soggetti su richiamati, anche verso eventuali occupanti il bene senza averne requisito[1]. Pertanto colui il quale, trovandosi nella detenzione dell'immobile, non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo esecutivo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile, che ne giustifichi il possesso o la detenzione[2].

L'ordine di rilascio non opera, di converso, nei confronti dei soggetti che vantino un contratto di locazione opponibile alla procedura in virtù dell'art. 2923 c.c. o autorizzato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c. Ciò, in quanto, il richiamato art. 2923 c.c. ribadisce la generale applicabilità alla vendita forzata del classico principio *emptio non tollit locatum* (cfr. artt. 1599 e 1600 c.c.); fatta salva l'ipotesi in cui, la locazione (bensì anteriore al pignoramento) appare conclusa a canone vile, ossia inferiore di un terzo al "giusto prezzo o a

quello risultante da precedenti locazioni"[3].

Dunque, in ordine al caso di specie, il Supremo Collegio, avallando i provvedimenti dei precedenti gradi, dichiarava inammissibili le censure delle ricorrenti per le seguenti ragioni. Avendo la ricorrente Melvia, nel pregresso giudizio introdotto dal Ministero, aderito alla domanda attorea, anch'Ella chiese accertarsi che l'immobile non era di sua proprietà, ma era stato acquisito dal demanio per accessione, quest'ultima nella successiva opposizione e quindi anche nel presente grado, non aveva un interesse ad agire, quale condizione indefettibile dell'azione: "dolo petis, quod mox restiturus…".

Dunque, il Tribunale aveva correttamente affermato che non poteva ritenersi proprietario dell'immobile espropriato chi, in separato giudizio, aveva negato di esserlo. Logica è congrua era la valutazione condotta dal tribunale, il quale ritenne la condotta tenuta da Melvia alla stregua di una confessione stragiudiziale ex. art. 2735 c.c.

Recependo l'effetto confessorio discendente della condotta tenuta dalle ricorrenti nei precedenti giudizi; gli Ermellini rigettano il ricorso, avvalorando fermissimo orientamento giurisprudenziale: "Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire".

[1] Cass., sez. 3, civ., ordinanza del 19 gennaio 2018 n. 1259; Cass., sez. 1, civ., sentenza del 17 settembre 2003 n. 13664.

[2] Cass. Sez. 3, civ, sent. 14640 del 27/06/14; Rv. 631580 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 01/12/1998, Rv. 521281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 603 del 22/01/1998, Rv. 511837 01; Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 22/04/1963, Rv. 261448 – 01.

[3] Cass. sez. U, civ., sent. n. 459 del 20/1/1994; Cass., sz. 6, civ., ordinanza n. 16718 del 01/10/12; Cass., sez. 6, civ., ordinanza n. 12398 del 24/06/20.

Diritto successorio e donazioni

Il testamento irreperibile e la presunzione di revoca

di **Corrado De Rosa**

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 14 ottobre 2020, n. 22191 – DI VIRGILIO – Presidente, TEDESCO – Relatore

Testamento olografo – Revoca delle disposizioni testamentarie – Distruzione, lacerazione e cancellazione del testamento

(Art. 602-684 c.c.)

"*L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non aveva intenzione di revocarlo. La prova contraria può essere data non solo attraverso la prova dell'esistenza del testamento al momento della morte ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore stesso. È ammessa anche la prova che la distruzione dell'olografo, da parte del testatore, non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. In presenza di una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca. Ferma la prioritaria esigenza che sia data prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento gli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c., con la conseguenza che è ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento purché la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.*"

CASO

V.G. propone domanda contro gli eredi legittimi di P.G., il quale aveva disposto, tramite testamento olografo, a favore dell'attrice con la quale era legato sentimentalmente ormai da tempo. Il Tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda proposta da V.G., ha riconosciuto che il *de cuius* aveva effettivamente redatto delle disposizioni testamentarie suo favore, benché l'attrice ne possedesse solo la fotocopia . La copia del testamento, pubblicata con verbale notarile, riproduceva: i) in parte le disposizioni testamentarie olografe con la relativa sottoscrizione e data; ii) in altra parte conteneva frasi quali "*la presente fotocopia firmata in originale è copia dell'originale nella disponibilità di V.G.*"; iii) un codicillo, con relativa data, in cui il testatore revocava una delle disposizioni testamentarie. Gli eredi legittimi del *de cuius* impugnavano la sentenza contro gli eredi dell'attrice ormai deceduta. Secondo la Corte

d'Appello, l'irreperibilità del documento originale rendeva operante la presunzione di revoca ex art. 684 c.c. che, non poteva essere superata. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi dell'attrice.

SOLUZIONE

I ricorrenti sollevano la violazione e falsa applicazione dell'art. 684 c.c. in quanto i giudici d'appello avevano ritenuto che al testamento, pubblicato per atto notarile, rappresentato da un foglio contenente parte delle disposizioni testamentarie olografe riprodotte in fotocopia e parte in olografo originale, dovesse applicarsi la presunzione di revoca. Nel merito, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto che la copia di testamento, pubblicata per atto notarile, fosse conforme all'originale e indicasse la volontà del testatore di redigerne più copie. A contrario, in appello la fotocopia del testamento non può essere equiparabile all'originale perché il mancato reperimento del testamento giustifica l'operatività della presunzione che il *de cuius* lo abbia revocato, distruggendolo. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ricorda, dapprima, come l'articolo 684 c.c. poggi su due presunzioni concomitanti: i) l'imputabilità della distruzione, lacerazione e cancellazione della scheda testamentaria al testatore; ii) l'imputabilità dell'intenzione di revocare le disposizioni ivi contenute al testatore. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3286/ 1975) il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l'abbia distrutto infatti "*il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi, l'esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca. Proprio per vincere tale presunzione, occorre che colui che mira a ricostruire mediante prove testimoniali, ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 3, art. 2725 c.c., il testamento che asserisce smarrito distrutto (non ad opera dello stesso testatore) fornisca la prova della esistenza del testamento stesso al momento dell'apertura della successione. Solo in tal modo si può infatti raggiungere l'assoluta certezza del fatto che non sia stato lo stesso de cuius a distruggere la scheda e così a revocare il testamento*". Nello stesso tempo, la Corte prosegue chiarendo che : i) la prova per testimoni, ammissibile per ricostruire l'olografo, diviene inammissibile in caso di dolo o colpa dell'erede che possedeva la scheda; ii) l'ammissibilità della prova che l'irreperibilità del testamento non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione presuppone il positivo esperimento della prova contraria alla presunzione di avvenuta revoca della disposizione testamentaria; iii) in ipotesi di copia informe, la mancanza di un disconoscimento della conformità all'originale della prodotta fotocopia è irrilevante ai fini del superamento della presunzione di revoca; iv) tuttavia, il mancato disconoscimento potrebbe rilevare solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca. Per questi motivi, la sentenza d'appello risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia per l'equiparazione dell'irreperibilità del testamento alla distruzione dello stesso, sia per la questione sul contenuto della prova contraria alla presunzione di revoca. Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato.

QUESTIONI

La pronuncia in commento verte essenzialmente attorno all'articolo 684 c.c. e alla

conseguente presunzione di revoca di un testamento olografo. L'articolo, più volte richiamato, fornisce un elenco dei comportamenti imputabili al *de cuius* aventi effetto revocatorio che la dottrina prevalente (G. Azzariti, *Le successioni e le donazioni, Cedam, 1972, p. 641*; G. Capozzi, *Successioni e donazioni, Milano, Giuffrè, 2009, p. 994*; G. D'amico, *in "enciclopedia del diritto", dir. privato, XL, 1989*) sostiene possedere carattere di tassatività e, di conseguenza, si afferma l'impossibilità di estensione analogica. Tale carattere, si osserva, non si estende alle modalità empiriche con le quali si perviene alla distruzione, lacerazione o cancellazione, in quanto, ciascuna di queste fattispecie può essere realizzata con molteplicità e diversità di mezzi atti a conseguire lo stesso risultato (*Cass. n. 834/1965*). In più, con riguardo a queste condotte non si ritiene necessario che debbano essere personalmente tenute dal testatore, in quanto ad esse equivalgono quelle tenute dal terzo su incarico del testatore (G. Capozzi, *Successioni e donazioni, Milano, Giuffrè, 2009, p. 994*; *Cass. n. 1739/1979*). Come ricordato dell'ordinanza in commento, la norma contiene due presunzioni: i) la distruzione, la lacerazione o la cancellazione del testamento si presumono avvenute per volontà del testatore, ii) la distruzione, la lacerazione o la cancellazione del testamento fanno presumere la volontà di revoca delle disposizioni ivi contenute (nello stesso senso: *Cass. n. 12098/1992; Cass. n. 3636/2004*). Il punto più discusso in dottrina e in giurisprudenza riguarda la natura delle presunzioni contenute nell'art. 684 c.c. e, quindi, se siano *iuris et de iure* oppure *iuris tantum*. Secondo un primo orientamento (A. Cicu, *Testamento, Milano, Giuffrè, 1951, p.150;* C. Gangi, *La successione testamentaria*, *Milano, Giuffrè*, *1952, p. 370*), la distruzione o cancellazione o lacerazione volontarie della scheda ad opera del testatore introducono una presunzione assoluta di revoca del testamento, non essendo ammissibili, di conseguenza, prove contrarie. A sostegno di tale tesi, una volta accertata la condotta volta a distruggere, lacerare o cancellare il testamento, tenuta dal testatore stesso, la volontà di revoca si considera senz'altro esistente. Nello stesso senso, un orientamento passato della Corte (*Cass. n. 1524/1965*) ha affermato che l'articolo 684 c.c. "*conferisce rilievo alla distruzione del testamento quale comportamento idoneo a presumere l'intento di revoca della scheda testamentaria da parte del testatore per effetto del venir meno, a seguito della distruzione, dell'esistenza stessa del documento in cui è contenuto il testamento olografo"; in altri termini il legislatore ha attribuito rilevanza alla distruzione della scheda testamentaria quale fatto che incide, vanificandolo, sul valore rappresentativo del documento che racchiude la volontà testamentaria, documento che, come già ritenuto da questa Corte, costituisce la forma insostituibile del negozio testamentario"*. A contrario, secondo altra dottrina (M. Allara, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, *E.s.i, 2012, p. 100*; A. Giorgianni, *Intorno alla c.d. revoca del testamento per la distruzione, lacerazione o cancellazione, in scritti giuridici in onore di Carnelutti, III, Padova, 1950, p. 550*; M. Talamanca, *Successioni testamentarie, art. 679- 512, Bologna, Zanichelli, 1968, p. 135*), la norma conterrebbe due presunzioni *iuris tantum,* entrambe suscettibili di prova contraria. L'opinione sembra essere condivisa anche dalla giurisprudenza prevalente (*Cass. n. 146/1962; Cass. n. 12098/1995; Cass. n. 10847/2019*), secondo cui, la presunzione di revoca "*viene meno solo quando si dimostri che il testatore non ebbe l'intenzione di revocare il testamento, essendo la distruzione o la lacerazione o la cancellazione opera di un terzo*". In altre parole, per l'inoperatività della presunzione di revoca del testamento olografo, conseguente al mancato rinvenimento della scheda testamentaria originale, "*l'interessato deve fornite la prova che il testamento esisteva al momento dell'apertura della successione e che, pertanto, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun*

modo al testatore ovvero che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca" (*Cass. n. 12098/1995; e già Cass. n. 146/1962; Cass. n. 10847/2019*). Con riguardo alla fattispecie in commento, l'irreperibilità della scheda al momento della successione, secondo la giurisprudenza (*Cass. n. 1098/1995; Cass. n. 12290/1998; Cass. n. 3636/2004*), sembra equiparabile all'ipotesi della distruzione del testamento con conseguente effetto revocativo dello stesso. Colui che è interessato, come nel caso di specie l'erede del *de cuius*, per vincere la presunzione di revoca del mancato rinvenimento delle disposizioni testamentarie originali, deve essere data la "*prova dell'esistenza del testamento al momento dell'apertura della successione e che, pertanto, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore o mediante la prova che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca*" (*Cass. n. 3286/1975; Cass. n. 3636/2004; Cass. n. 12098/1995*). Pertanto, colui che intenda affermare l'esistenza di un testamento di cui si assume la perdita incolpevole per smarrimento o distruzione, e voglia ricostruirne le disposizioni, per mezzo di prove testimoniali ex artt. 2724, n. 3, e 2725, c.c., deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione al fine di raggiungere l'assoluta certezza che il testamento non è stato distrutto e revocato, dal medesimo *de cuius* (*Cass. n. 3286/1975; Cass. n. 12290/1998*). Come si ricorda per il caso di specie, la prova contraria può essere anche data, "*per presunzioni, provando, che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso. È ammissibile la prova che la distruzione dell'olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute*".

Diritto e reati societari

L'unanimità del consenso dei soci è prevista solo in caso di scissione asimmetrica e non è soggetta ad interpretazione estensiva o analogica

di **Virginie Lopes**

Tribunale di Milano, Sez. Impresa., provvedimento del 21 settembre 2020

Parole chiave: Società – Scissione parziale asimmetrica – Art. 2506, comma 2 c.c. – Obbligo di consenso unanime – Interpretazione estensiva o analogica – Non ammissibile

Massima: Il progetto di scissione totale – che preveda il trasferimento di tutto il patrimonio della società scissa a società beneficiarie di nuova costituzione e la conseguente estinzione della società originaria – può essere regolarmente assunto con delibera a maggioranza, cioè senza il consenso unanime dei soci di cui all'art. 2506, secondo comma, c.c., il quale trova applicazione unicamente in caso di c.d. scissione asimmetrica e non è soggetto ad interpretazione estensiva o analogica ai fini applicativi ad altre forme di scissione.

Disposizioni applicate: art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c.

Nel caso in esame, il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sull'ambito applicativo dell'art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c. in materia di c.d. scissione asimmetrica.

Il socio di una società a responsabilità limitata partecipata da quattro soci persone ***(i)*** ha infatti impugnato, con procedimento cautelare in pendenza di causa, la **delibera**, assunta **a maggioranza dei soci**, avente ad oggetto il **progetto di scissione** della società originaria che ne **prevedeva l'estinzione** e al tempo stesso la **creazione di quattro nuove società** a responsabilità limitata unipersonali, **le cui quote sarebbero state assegnate *in toto* a ciascuno dei quattro soci** della società originaria, e ne ha chiesto la sospensione.

Il socio riteneva, infatti, che la suddetta delibera assembleare avrebbe dovuto essere assunta con il consenso unanime dei quattro soci e non a maggioranza, sostenendo che fosse stato violato l'art. 2506, comma secondo, seconda parte, c.c. secondo cui "*è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa*".

Il Tribunale di Milano, considerato che il progetto di scissione in esame fosse un c.d. progetto di **scissione "totale"** e **non un progetto di "scissione asimmetrica"** e che **non trovasse pertanto applicazione l'art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c.**, richiamato erroneamente, a parere di chi

scrive, dall'attore, **ha rigettato l'istanza di sospensione del socio**.

Ciò premesso, occorre ricordare che ***(i)*** quando la scissione di società è attuata mediante l'**assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa a favore di più società beneficiarie** (preesistenti o di nuova costituzione) e **attribuzione delle loro azioni o quote ai soci, con conseguente estinzione della società scissa**, si tratta di **c.d. "scissione totale"**, mentre ***(ii)*** quando la scissione dà **atto all'assegnazione di una parte soltanto del patrimonio della società scissa ad una o più società** (preesistenti o di nuova costituzione), e attribuzione delle loro azioni o quote ai soci della prima, si tratta di **c.d. "scissione parziale"**.

Nella scissione tipica, le quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria, mentre la c.d. scissione non proporzionale e la c.d. scissione asimmetrica rappresentano delle eccezioni a tale principio.

In particolare, nel caso della c.d. **scissione asimmetrica di cui all'art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c.**, è bene ricordare che si verifica una **scissione parziale non proporzionale** che interessa **una parte soltanto del patrimonio** della società scissa, con la conseguenza che **alcuni soci restano soci della società scissa**, mentre **altri diventano assegnatari delle partecipazioni e soci delle società beneficiarie**.

È proprio questa **differenza di trattamento fra i vari soci della società scissa a giustificare la deroga al principio di maggioranza e far sorgere la prescrizione dell'unanimità prevista dall'art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c.**, prescrizione che non avrebbe alcuna giustificazione nel caso di una scissione totale.

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il Tribunale di Milano fosse di fronte ad una **fattispecie di scissione totale**, giacché **l'intero patrimonio della società scissa sarebbe stato trasferito alle quattro neocostituite società a responsabilità limitata unipersonali beneficiarie** e le **quote di tali nuove società** risultanti dalla scissione sarebbero state **assegnate ai soci della società scissa**.

Il **Tribunale meneghino ha quindi correttamente ritenuto non condivisibile la prospettazione dell'attore**, che sosteneva, come detto, l'equiparazione del caso in esame con la fattispecie di scissione asimmetrica, indicando infatti che la disciplina in tema di consenso unanime dei soci dettata in materia dal **secondo comma dell'art. 2506 c.c. non risulta applicabile alla scissione totale**, precisando che, essendo una **disciplina a carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza, è esclusa ogni interpretazione estensiva o analogica**[1], rigettando l'istanza attorea.

[1] interpretazione estensiva od analogica che, come indicato dal Tribunale di Milano, "*risulterebbe, secondo la condivisibile dottrina citata dalla convenuta, comunque impedita anche dalla specifica ratio della norma* ex *art. 2506 cc secondo comma, volta ad evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella scissa, ratio non ravvisabile nel diverso*

caso della scissione totale nella quale la società originaria si estingue".

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Moratoria ultrannuale: una soluzione possibile per il sovraindebitato

di **Marta Bellini**

Cass. ord. Sez. 6, n. 17391 del 20.8.2020 link

Parole chiave: Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – accordo del debitore – moratoria ultrannuale

Massima:

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19); (omissis) La dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto un possibile rilievo di convenienza per i creditori; come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per se ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

Disposizioni applicate: 8, 4 comma L 3/12, 186-bis

Con la decisione in commento, la Cassazione finalmente apre anche alle fattispecie della gestione delle crisi da sovraindebitamento, mutuando in applicazione analogica un principio già espresso in materia di concordato preventivo liquidatorio, la moratoria ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati, vincolando però tale eccezione alla circostanza che il creditore privilegiato venga legittimato al voto in proporzione del sacrificio economico derivante dalla dilazione.

CASO

Il Tribunale di Civitavecchia respingeva il reclamo proposto da S.A. avverso il diniego all'omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ostativa all'accoglimento, la circostanza che il reclamante, piccolo imprenditore agricolo, avesse inserito nella propria proposta, il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in un arco temporale di cinque anni dall'omologazione.

Il Collegio giustificava tale diniego, ritenendo che ai sensi dell'art. 8 comma 4 L 3/12, la proposta di accordo potesse contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell'attività di impresa. Il caso in esame invece, mancando della continuità aziendale, risultava carente nel presupposto della fattibilità giuridica, rilevabile d'ufficio.

Non percorribile, a seguito della Cass. 4451/2018 nemmeno il ricorso all'analogia: il reclamo pertanto andava rigettato.

SOLUZIONE

Attraverso la presente decisione, la Corte assegna un punto di apertura ulteriore (già si era cimentata con Cass. 4451/18, Cass. 17834/19 e Cass. 27544/19 con esplicito riferimento in quest'ultima al piano del consumatore) tra le procedure definite oggi "maggiori" e le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento, traslando all'interno dell'attuale normativa in materia (L 3/12) le armonie giurisprudenziali che la continuità e la prospettiva di riforma del CCI già hanno introdotto (F. Rolfi, *Sovraindebitamento e "moratoria" ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future,* Il Fallimento, 2020, 2, p. 2018).

QUESTIONI

La normativa prevede all'art. 8, comma 4 L 3/12 4. << (omissis) *La proposta di accordo con continuazione dell'attività? d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*>>

In presenza della proposta del debitore S.A. il Tribunale di Civitavecchia pertanto, ha ritenuto, in applicazione della portata normativa, ed in assenza della continuità aziendale, di non omologare l'accordo in quanto privo del requisito richiesto. A nulla è valsa, in prima analisi, la valutazione di due degli elementi invece valutati dalla suprema Corte: da una parte, l'accordo para procedurale raggiunto con il creditore e, dall'altro, la possibilità di estendere la dilazione ultrannuale ammessa già dalla S.C. in relazione al concordato preventivo.

Quanto al primo elemento, in realtà non la ricostruzione in fatto della decisione di merito né quella oggetto della presente analisi, permettono di comprendere se fosse stato raggiunto un accordo preventivo con il creditore, oppure se la dilazione di pagamento oltre l'anno venisse presentata in prima occasione con la richiesta di omologa. Sembrerebbe di poter comunque escludere (non se ne palesa menzione nel testo), l'opposizione vera e propria.

Certo invece, che la proposta contenuta nel piano non avesse contemplato la possibilità di ammettere al voto il creditore privilegiato previsto in ultrannualità, senza conoscere se tale omissione fosse dovuta ad una scelta consapevole di mancanza di danno, oppure ad un'opportunità non rilevata.

Quanto invece al secondo elemento, l'esame dell'art. 186bis l.f. in uno con l'art. 8 comma 4 L 3/12, evidenzia un certo parallelismo tra le due normative, ragion per cui, il risultato giurisprudenziale raggiunto dall'art. 186 bis, sarebbe stato satisfattivo della necessità e richiesta dall'accordo (del debitore nella gestione della crisi da sovraindebitamento) presentato. Permane a tal punto il dubbio che la mancanza di previsione di accesso al voto del creditore pignoratizio ultrannuale in realtà non sia stato previsto non per omissione del debitore (che avrebbe portato al doveroso rigetto dell'accordo), ma a seguito della valutazione che la rateazione del pagamento in un termine superiore all'anno, non comportasse danno alcuno.

In ultima analisi, rileva che la richiesta avanzata dal debitore di pagamento del mutuo ipotecario nel rispetto di scadenze ultrannuali, limitano la moratoria ad un termine temporale che la giurisprudenza ha ritenuto e ritiene "congruo".

Il quinquennio è temine di adempimento di piani del consumatore e di accordi del debitore strutturati in termini di fattibilità e di sostenibilità economica da parte del debitore di natura ordinaria, ponendosi quale limite temporale dei piani medio – corti e ponendosi quale dato temporale iniziale dei piani medio – lunghi, nel limite massimo comunque statuito dalla legge Pinto in ambito di durata dei processi/procedure (in tal senso ci si permette di indicare Trib. Vicenza, 24.9.2020, ove il sovraindebitamento -e quindi specularmente la capacità di pagamento del debitore proponente- dev'essere misurato non solo in valori assoluti quale differenza tra attivo e passivo, ma anche rapportato al bisogno del soggetto che lo deve sostenere, in questo vincolando anche il termine temporale quale elemento di valutazione per la capacità di pagamento a lungo periodo del sovraindebitato).

La decisione in oggetto esamina pertanto con esito positivo, l'applicabilità della dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno, vincolando l'ampliamento del termine temporale al requisito di voto del creditore vincolato, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo del pagamento. Si vuole leggere in realtà ben di più.

A fronte di opinioni che riterrebbero comunque non omologabile l'accordo proposto dal debitore avanti il Tribunale di Civitavecchia (F. Rolfi, Sovraindebitamento e moratoria ultrannuale dei debitori privilegiati tra regole attuali e future, cit. 224; sul punto già in giurisprudenza Trib. Ferrara 11.11.2019, in *www.ilcaso.it*, che richiama Trib. Rovigo 13.12.2016), si rileva il favor debitoris in capo al sovraindebitato.

Pur ritrovandosi la possibile moratoria ultrannuale nel CCI solo nella fattispecie del concordato in continuità, e riconoscendo alle procedure oggi definite "minori" la portata ed i contenuti delle "maggiori", non può negarsi una certa disponibilità volta ad accordare al

debitore sovraindebitato la possibilità di accedere al "fresh start" di cui alla ratio della legge 3/12. Ed è in tale prospettiva che maggior valore assumerebbe la conoscenza dell'elemento del mancato danno conseguente alla moratoria o di preventivo accordo con il creditore medesimo.

Di diversa analisi la circostanza che il pagamento ultrannuale si riferisca ad un bene che il debitore decide di continuare a pagare separatamente nel rispetto della regolare originaria scadenza (si pensi ad esempio al mutuo ipotecario o fondiario legato all'abitazione principale al momento della proposta regolarmente adempiuto. In tal senso Trib. Avellino 21.10.2019, in www.ilcaso.it, e per un maggior approfondimento, Crivelli, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella l 3/2012 e nel CCI,* in *Il Fallimento,* 2019, p. 721), in quanto se compreso nel piano non costituirebbe altro se non accordo para procedurale o diversamente escluso e garantito dal bene medesimo.

In conclusione, la S.C. ritiene applicabile anche alla proposta del debitore delle procedure minori la moratoria ultrannuale, seppur in assenza di continuità aziendale, ogniqualvolta il debitore permetta al creditore interessato di tutelarsi da questa scelta attraverso l'esercizio del diritto di voto proporzionale al danno ricevuto dal ritardo nel pagamento, desumendosi in tal senso una maggior disponibilità rispetto alla portata normativa, volta da una parte a rendere omogenee le interpretazioni giurisprudenziali di apertura tra le due categorie e dall'altra, ad accogliere con maggior disponibilità le modulazioni diverse attraverso le quali il debitore costruisce il proprio percorso di pagamento, ben distinguendo all'uopo tra moratoria ultrannuale, che si riterrà vincolata al requisito di voto testè individuato e conservazione del mutuo non risolto con eventuale esclusione del bene dalla proposta (a favore del quale verrà conservata la garanzia originaria del bene escluso dal piano).

Diritto Bancario

Interessi usurari: Sezioni Unite n. 24675/2017 VS Sezioni Unite n. 19597/2020?

di **Fabio Fiorucci**

Come noto, Cass., Sez. Unite n. 24675/2017, sul presupposto che ai fini della qualificazione di un tasso come usurario *ex* art. 644 c.p. non può farsi a meno – perché così impone la norma d'interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ha escluso la c.d. usura sopravvenuta.

Il principio di diritto enunciato al riguardo è il seguente: «*Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto*».

In sintesi: rilevanza del momento della pattuizione/convenzione non usuraria del tasso di interesse piuttosto che di quello del concreto pagamento.

La recente Cass., Sez. Unite n. 19597/2020 pare abbracciare (con riserva di ulteriori approfondimenti) una diversa prospettiva, laddove afferma che « *rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti* ».

Appurato che può essere domandata la nullità di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto (sentenza di mero accertamento dell'usurarietà del tasso moratorio 'astratto' mai applicato), le Sezioni Unite hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento. In sostanza: « *anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento* ».

Dunque rilevanza usuraria del tasso concretamente applicato al momento della mora effettiva (« *rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente* »): a fronte della pattuizione *ab origine* di un tasso di interesse moratorio usurario (circostanza

riscontrata da una sentenza di accertamento di « *mero pre-inadempimento* »), ove il tasso moratorio in concreto applicato sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento, che non ha considerato il tasso effettivamente applicato dopo l'inadempimento.

La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario è dunque 'sanata' dalla concreta applicazione di interessi di mora sotto il tasso soglia usura?

Nuove tecnologie e Studio digitale

Che faccia ha uno studio sostenibile?

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Per poter essere efficace, il *marketing* (aggiungo strategico, perché sempre prima si pensa e poi si agisce) chiede a gran voce alla realtà di cui è a servizio di definire molto bene:

– il suo *purpose* – ossia la ragione per cui quella realtà esiste al di là dell'offrire i servizi e/o i prodotti che offre,

– la sua *vision* – ossia il sogno, le aspirazioni a cui quella realtà tende nel fare ciò che fa,

– la sua mission – ossia una sintesi -ancora dalla valenza ispiratrice- di che cosa fa quell'organizzazione, come e per chi.

A valle di queste riflessioni, che possono essere considerate un po' come le fondamenta su cui costruire qualsiasi realtà e al di là dei termini e corrispondenti definizioni (di cui se ne trovano varie versioni), si inserisce la strategia, ossia il vero e proprio piano di azioni ritenute necessarie per poter conseguire gli obiettivi identificati.

Sulla scorta di questa indispensabile premessa, facciamo un ulteriore passo avanti introducendo l'idea che l'approccio tradizionale delle attività "d'impresa" -e quindi anche degli studi- debba essere ripensato alla luce di un contesto che sta generando sfide molto diverse da quelle che lo caratterizzavano anche solo 10-15 anni fa.

Uno dei sistemi per farlo è adottare i principi alla base della sostenibilità secondo cui il fine ultimo dell'attività *d'impresa* non può consistere nella sola massimizzazione del profitto (obiettivo tipicamente di breve periodo), ma deve essere esteso alla creazione di valore nel lungo periodo.

In questo senso, qualsiasi realtà per dirsi sostenibile deve operare con due obiettivi:

– generare un ritorno economico per i proprietari/soci -condizione questa necessaria ma non sufficiente per poter garantire la continuità

– garantire benefici, economici e non, per tutti i soggetti che a vario titolo hanno a che fare con essa, ragionando quindi non solo nell'ottica di soddisfare gli *shareholder* come storicamente si è sempre fatto, ma di ampliare il raggio d'azione per includere anche tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder).

Indubbiamente se questi sono gli obiettivi è necessario ripensare anche ai modelli operativi che regolano l'attività *di impresa* anche perché sempre la definizione di sostenibilità contiene non solo un orientamento al lungo periodo ma anche l'idea che non si debba compromettere il patrimonio di risorse ad oggi disponibile privando così le generazioni future delle nostre stesse opportunità.

Fondamentale è che la sostenibilità non sia quindi una sorta di impegno collaterale di cui ogni tanto occuparsi ma che, al contrario, entri a pieno titolo e diventi la base stessa della strategia di quella realtà. A partire dalla *governance* fino ad interessare tutte le scelte che riguardano i rapporti con fornitori, clienti, dipendenti e comunità di riferimento e ancora quelle relative all'impatto e all'utilizzo delle risorse ambientali: tutto viene deciso avendo la sostenibilità come principio ispiratore -o anche come metro di giudizio per usare dei termini un po' più decisi.

A questo punto non ci resta che concludere l'esercizio immaginando che "faccia potrebbe avere" uno studio sostenibile. A partire dai soci e della *governance*, sarebbe una realtà in cui attorno al tavolo dei partner (e non solo) siederebbero un numero uguale di donne e uomini, non ci sarebbero altre discriminazioni di sorta, non ci sarebbero differenze nei compensi sulla base del genere, non sarebbe nemmeno in discussione operare senza rispettare le normative o tantomeno senza pagare tutte le imposte dovute. Sarebbe una realtà pronta a rifiutare dei clienti anche profittevoli perché appartenenti a settori considerati non etici per il tipo di prodotto/servizio offerto -es. giochi e scommesse, armi, ecc. – o perché avvezzi a comportamenti scorretti o ancora le cui modalità di operare non siano in linea con quello che la sostenibilità chiede -es. utilizzo di lavoro minorile, sfruttamento delle persone a vario titolo, produzioni inquinanti, ecc.

CONTINUA A LEGGERE